




Impianto normativo nazionale e *Ias/Ifrs*



IMPIANTO NORMATIVO DEL BILANCIO CONSOLIDATO SECONDO il D. Lgs. 127





Principi Ias/Ifrs rilevanti ai fini del consolidamento

- ❖ **Ifrs 3** sulle «*Aggregazioni aziendali*»: riguarda la contabilizzazione dei processi di aggregazione e disciplina il trattamento contabile riservato alle differenze di consolidamento;
- ❖ **Ifrs 8**, relativo all'«*Informativa di settore*»: qualifica il processo di formazione dei risultati e i correlati rischi economici e finanziari in relazione ai settori di attività o agli ambiti geografici nei quali insiste il gruppo;
- ❖ **Ias 27**, denominato «*Bilancio consolidato e separato*»: qualifica il bilancio consolidato e quello “separato”, quest’ultimo quale ulteriore documento, rispetto al consolidato o al bilancio individuale di entità non tenute alla redazione del consolidato^(*), che persegue l’obiettivo di dare conto dell’investimento compiuto in partecipazioni di diversa specie e dunque del loro rendimento;



- ❖ **Ias 28**, denominato «*Partecipazioni in società collegate*», che riguarda gli investimenti compiuti in tali specie di partecipate;
- ❖ **Ias 31**, denominato «*Partecipazioni in joint venture*», che disciplina il trattamento contabile e di bilancio di diverse fattispecie: le “gestioni a controllo congiunto”, i “beni a controllo congiunto” e, per quanto qui maggiormente interessa, le *entità sottoposte a controllo congiunto*.

(*) Il bilancio separato è “il bilancio presentato da una controllante, da una partecipante in una società collegata o da una partecipante in un’entità a controllo congiunto, in cui le partecipazioni sono contabilizzate con il metodo dell’investimento diretto piuttosto che in base ai risultati conseguiti e al patrimonio netto delle società partecipate” secondo quanto prevede lo Ias 27, al paragrafo 4. La valutazione con il metodo dell’investimento diretto fa riferimento all’impiego del criterio del costo ovvero all’adozione del fair value, secondo le indicazioni dello IAS 39.

Perché possa definirsi “separato” occorre comunque che esista anche un bilancio consolidato o un altro bilancio (nel caso, ad esempio, di una controllante di secondo livello), nel quale la partecipazione è iscritta “linea per linea” oppure valutata con il “metodo del patrimonio netto”.